



**COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO  
COMUN DE ANPEZO**

**REGOLAMENTO  
PASSI CARRABILI**

**Artt. 22, 26 e 27 del Codice della Strada - D. Lgs. 30.04.1992 n°285  
Art.46 Regolamento di Esecuzione - D.P.R. 16.12.1992 n°495**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DEL N° 26 del 16 / 03 / 2011**

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<b>Contenuto del regolamento</b>
<b>Art. 2</b>	<b>Definizione di passo carrabile</b>
<b>Art. 3</b>	<b>Autorizzazione alla costruzione</b>
<b>Art. 4</b>	<b>Ufficio comunale competente</b>
<b>Art. 5</b>	<b>Spese e cauzione</b>
<b>Art. 6</b>	<b>Formalità del provvedimento di autorizzazione</b>
<b>Art. 7</b>	<b>Oneri a carico del richiedente</b>
<b>Art. 8</b>	<b>Riconoscimento del passo carrabile</b>
<b>Art. 9</b>	<b>Passo carrabile di accesso a più proprietà</b>
<b>Art.10</b>	<b>Sanzioni</b>
<b>Art.11</b>	<b>Entrata in vigore</b>
<b>Art.12</b>	<b>Deroghe per la regolarizzazione dei passi carrabili</b>

## **Art. 1**

### **Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed alla modifica di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

## **Art. 2**

### **Definizione di passo carrabile**

Il passo carrabile è l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, comma 1, punto 37 del Codice della Strada).

Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (art. 44 D. Lgs 15 novembre 1993, numero 507).

## **Art. 3**

### **Autorizzazione alla costruzione**

Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati o in concessione, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere realizzati nuovi passi carrabili o apportate modifiche a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica e del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Eventuali deroghe per l'adeguamento dei passi carrabili esistenti potranno essere concesse in sede di rilascio dell'autorizzazione tenuto conto dell'impossibilità tecnica di operare l'adeguamento e/o della incompatibilità architettonica, paesaggistica e ambientale con riferimento alle normative urbanistiche vigenti al momento del rilascio.

## **Art. 4**

### **Uffici comunali competenti**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Edilizia Privata che vi provvede sentito il parere del Comando di Polizia Locale e dell'Ufficio Tributi.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa eventuale cauzione.

## **Art. 5**

### **Spese e cauzione**

Per ogni domanda, di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare è fissato con delibera della Giunta Comunale, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

La domanda deve essere presentata in carta libera, a cui deve essere allegato:

- N. 1 marca da bollo per l'autorizzazione;
- Ricevuta del versamento di avvenuto pagamento del cartello "Passo Carrabile" che individua l'accesso ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del Codice della Strada e delle spese del procedimento.

Esenzione del pagamento:

I passi carrabili utilizzati dalla Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87 comma 1° lettera C, del T.U. delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché i passi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

## **Art. 6**

### **Formalità del provvedimento di autorizzazione**

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e

amministrativo previste dal Codice della Strada e dal regolamento di esecuzione e attuazione; la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29; nonché gli estremi del avvenuto pagamento della tassa di cui al successivo art. 7.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

## **Art. 7**

### **Oneri a carico del richiedente**

Ogni passo carrabile è assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico, secondo le normative vigenti in materia.

La tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al punto precedente, non si applica in presenza di "accessi a raso" cioè senza modifica della sede stradale o del marciapiede.

**Lo spazio antistante l'accesso segnalato con l'apposito segnale non consente neppure al titolare dell'autorizzazione di sostare il veicolo.**

Il soggetto firmatario della richiesta deve essere proprietario dell'accesso od averne la disponibilità, dimostrabile con valido titolo.

## **Art. 8**

### **Riconoscimento del passo carrabile**

Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa. (Figura II Art. 120 D.P.R. 16.12.1992 n°495)

Il segnale in questione deve indicare il numero e la data della autorizzazione.

## **Art. 9**

### **Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri sono dovuti dal richiedente avente titolo, salva ripartizione fra i proprietari interessati.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo

Regolamento d'esecuzione, sono punite nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti in materia.

## **Art. 11** **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione nel Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune.

## **Art. 12** **Deroghe per la regolarizzazione dei passi carrabili**

In deroga alle condizioni di cui all'art. 3, i passi carrabili esistenti, realizzati in ossequio alle disposizioni Urbanistico-Edilizie in vigore all'atto della loro costruzione, ovvero oggetto di richiesta di condono edilizio, possono essere autorizzati allo stato di fatto esistente, per i quali, comunque, non sussiste l'obbligo di adeguamento al presente regolamento. Per tale adeguamento, si dovrà presentare idonea richiesta corredata da autocertificazione attestante la rispondenza ai requisiti di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n° 285 e ss. mm., nonché ogni altro documento utile ai fini dell'assolvimento di quanto sopra, anche su richiesta della Pubblica Amministrazione in ossequio all'art. 6 e seguenti della Legge 241/1990 e ss. mm.

Qualora si manifestino situazioni di particolare pericolo, la Pubblica Amministrazione, può imporre l'adeguamento previsto dall'art. 22 del C.d.S., art. 46 del regolamento di esecuzione, ovvero la revoca dell'autorizzazione.

Il mancato adeguamento previsto dal punto di cui sopra, comporta l'inapplicabilità del presente regolamento nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992 n° 285 (Codice della Strada) **in materia di passi carrabili.**